

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2023

440/2023/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1266^a riunione del 3 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 (di seguito: direttiva 91/271/CEE), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (di seguito: direttiva 2020/2184/UE);
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (di seguito: regolamento (UE) 741/2020);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito: PNRR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito anche: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai

- sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, avente ad oggetto le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (di seguito: decreto interministeriale 350/22);
 - il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);
 - il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (di seguito: decreto-legge 39/2023);
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (...)”;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori”;
 - la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, avente ad oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)”;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 183/2022/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2023, 303/2023/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR” (di seguito: deliberazione 303/2023/R/IDR);
 - la memoria dell'Autorità 20 marzo 2023, 106/2023/I/IDR, recante “Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito agli atti della Commissione Europea COM(2022) 540 (Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e COM(2022) 541 (Trattamento delle acque reflue urbane)” (di seguito:

- memoria 106/2023/I/IDR);
- la memoria dell’Autorità 4 maggio 2023, 178/2023/I/IDR, recante “Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” (AS 660)” (di seguito: memoria 178/2023/I/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:
 - a) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
 - b) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - c) standard generali, ripartiti in macro-indicatori (segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori, che ha visto la sua prima applicazione con la deliberazione 183/2022/R/IDR per il biennio di valutazione 2018-2019, e l’avvio delle attività per le valutazioni quantitative del secondo biennio 2020-2021, per le quali l’Autorità ha adottato, con la deliberazione 303/2023/R/IDR, la nota metodologica propedeutica alla conclusione del meccanismo in parola;
- anche al fine di accrescere la certezza del quadro regolatorio di riferimento, alla luce degli esiti dei contenziosi in materia di regolazione della qualità tecnica, nonché in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU*, l’articolo 10 della deliberazione

639/2021/R/IDR ha introdotto dei correttivi alle modalità di calcolo dell'indicatore M1a - "Perdite idriche lineari", prevedendo una modalità parametrica per la determinazione della lunghezza degli allacci, da utilizzare in assenza di completa geolocalizzazione degli stessi, riformulando contestualmente le classi di appartenenza del macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" per la definizione del pertinente obiettivo.

CONSIDERATO CHE:

- negli anni successivi all'entrata in vigore della RQTI, il servizio idrico integrato è stato inciso, seppure per la maggior parte in chiave prospettica, da talune disposizioni di aggiornamento della normativa eurounitaria di settore e dal loro recepimento, con particolare riferimento:
 - alla direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano (che rifonda la precedente direttiva 98/83/CE), recepita con il d.lgs. 18/23, che ha introdotto, in particolare, misure di valutazione del rischio nelle diverse fasi della filiera acquedottistica di erogazione dell'acqua potabile, rafforzando e omogeneizzando i criteri di redazione dello strumento del *Water Safety Plan*, e ha aggiornato i parametri sui quali devono essere condotte le verifiche sulla qualità dell'acqua, ampliandoli;
 - al regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue urbane per gli usi irrigui ed industriali;
- sono stati inoltre avviati nel 2022 i lavori finalizzati alla revisione della direttiva acque reflue (direttiva 91/271/CEE), che prevede, nella proposta della Commissione, modifiche sostanziali all'impianto originario, prevedendo un ampliamento del campo di applicazione degli obblighi di estensione delle reti fognarie e di adozione del trattamento dei reflui urbani, oltre all'introduzione di nonché nuovi obblighi di adozione di trattamenti avanzati, inquinamento delle acque meteoriche e monitoraggio e valutazione del rischio, sui quali l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni nell'ambito della memoria 106/2023/I/IDR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto interministeriale 350/22 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della cultura e il Ministero dell'economia e delle finanze, attuando la Riforma 4.1 della componente M2C4 del PNRR avente ad oggetto *Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico*, ha adottato le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, finalizzato alla programmazione di interventi nel settore

dell’approvvigionamento idrico primario volti, tra gli altri, alla prevenzione del fenomeno della siccità e ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici;

- il decreto-legge n. 39/23, riconoscendo la *“straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto”*, ha proposto di introdurre *“misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica”*;
- tra le misure recate nel decreto in parola, convertito con modificazioni dalla legge n.68/23, assumono rilievo, con riferimento alle competenze istituzionali dell’Autorità:
 - la nomina di un Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e all’ottimizzazione dell’uso della risorsa, con compiti di monitoraggio sulla realizzazione dei richiamati interventi e sull’efficacia delle pianificazioni locali;
 - l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità e, in particolare, ad effettuare *“una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario [di cui al precedente alinea]”*;
 - le misure per favorire l’uso efficiente dell’acqua, volte in particolare alla promozione di iniziative di *“water conservation”* e all’introduzione di semplificazioni ai fini dell’autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo;
- con la memoria 178/2023/I/IDR l’Autorità, al fine di fornire un contributo in merito al dibattito relativo al decreto in parola, per quanto rileva rispetto alle proprie competenze istituzionali:
 - ha evidenziato l’opportunità di ricomporre in un unico quadro omogeneo di programmazione tutti gli interventi (per i quali vengano assegnate risorse pubbliche) necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, all’aumento della resilienza ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle dispersioni di risorse idriche;
 - ha auspicato, per gli usi diversi dal civile, l’adozione di meccanismi incentivanti per la promozione dell’efficienza e per il miglioramento della qualità analoghi a quelli adottati dall’Autorità, al fine di promuovere strutturali miglioramenti qualitativi in tutti i settori di impiego delle risorse idriche;
 - ha accolto favorevolmente le iniziative ispirate al principio di *“water conservation”*, nonché in quelle volte alla valorizzazione delle potenzialità

del riuso della risorsa idrica;

- l’eccezionale situazione che sta caratterizzando il contesto climatico attuale rende imprescindibile la necessità di un’azione coordinata dei diversi livelli di pianificazione – beneficiando di quelli più avanzati – che si possa fondare sulla definizione di output che riflettano l’effettiva disponibilità delle fonti di approvvigionamento per ciascun utilizzo cui sono destinate, al fine di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili su cui intervenire per assicurare la sicurezza della filiera acquedottistica nel suo complesso.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le attività di ricognizione e verifica condotte dall’Autorità nel primo quadriennio di applicazione delle disposizioni di qualità tecnica - anche in esito al rispetto degli obblighi di monitoraggio, registrazione e trasmissione di dati e informazioni da parte dei soggetti competenti - permettono di delineare una maggiore completezza del quadro conoscitivo sullo stato delle infrastrutture del settore, nonché sull’efficacia degli obiettivi originariamente previsti e dei meccanismi di incentivazione connessi al loro raggiungimento, sulla base del quale è possibile adottare un aggiornamento della regolazione della qualità tecnica che, da una parte, assicuri l’accelerazione del processo di miglioramento qualitativo degli operatori, e dall’altra renda più fluida ed omogenea l’attuazione della regolazione stessa.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, alla luce dello scenario climatico in atto e in particolare del verificarsi negli ultimi anni di ricorrenti situazioni di crisi idrica e conseguente stress delle fonti, adottare le misure necessarie ad orientare le scelte di investimento dei soggetti competenti, verso soluzioni volte ad assicurare la garanzia degli approvvigionamenti, valutandone gli impatti e le possibili sinergie rispetto ai diversi usi della risorsa idrica nel bacino distrettuale di riferimento;
- sia opportuno - in linea con il quadro strategico tracciato dall’Autorità – promuovere l’obiettivo di miglioramento della qualità e dell’efficienza delle infrastrutture idriche, potenziando gli *standard* vigenti e introducendo indicatori tesi alla mitigazione del rischio e al contenimento dell’impatto ambientale;
- sia necessario, pertanto, avviare un procedimento volto ad aggiornare la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, nell’ambito del quale provvedere a:
 - integrare il *set* di indicatori di qualità tecnica in vigore con ulteriori standard tesi ad assicurare la garanzia e la sicurezza delle fonti di approvvigionamento e delle infrastrutture ad esse connesse;
 - tenere conto delle più recenti novità legislative in materia di qualità dell’acqua erogata a fini idropotabili, gestione delle acque reflue urbane e riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - potenziare il meccanismo di regolazione della qualità tecnica vigente, sia

con riferimento alla definizione delle classi e degli obiettivi di miglioramento e mantenimento in capo agli operatori, sia con riferimento al meccanismo incentivante, nell'ottica di assicurare una maggiore efficacia nel raggiungimento dei richiamati obiettivi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR nonché per l'integrazione della disciplina recata dal medesimo provvedimento;
2. di individuare il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 1. nel Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale (DISA), conferendo, al medesimo, mandato per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini